

Assicurazione per incendio all risks, responsabilità civile e tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto “Mediolanum Protezione Casa e Famiglia” - Sezione Famiglia, ambito Ospiti

Data di aggiornamento 06/02/2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; sito internet: www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; PEC: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 57.520.549,60 e il risultato economico di periodo è pari a € 19.698.527,27.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 210,88%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- Per tutte le garanzie previste nell'ambito Ospiti della sezione Famiglia di questa polizza, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali contrattualmente previsti o concordati con il contraente.
- La Compagnia può applicare sconti sul premio alle polizze fatte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del conglomerato finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche a: rispettivi coniugi e parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia stessa, possono applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI. Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, si elencano i casi in cui **NON** si possono chiedere indennizzi.

Ospiti - Responsabilità Civile. Sono esclusi i danni: che derivano dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, cambiamenti o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo che viene estratto per essere sfruttato; dovuti ad azioni commesse, o che sono state permesse, dalla persona assicurata, oppure dal suo rappresentante legale (se previsto) nonché dai soci a responsabilità illimitata, con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia (dolo); che derivano da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria della casa; causati da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da locali della casa malsani; che derivano dall'esercizio di qualsiasi attività che viene svolta come una professione o come attività organizzata; che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Ospiti - Tutela legale. Sono escluse le controversie: relative a case di nuova costruzione e ai relativi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; relative alla trasformazione, manutenzione straordinaria,

ristrutturazione della casa o di sue parti, con o senza ampliamento di volumi; per adesione ad azioni legali collettive promosse da più persone, vittime ad esempio di raggiri o disservizi, o da associazioni di consumatori per ottenere il risarcimento dei danni; relativa alla vita privata; relativa agli animali domestici di proprietà delle persone assicurate o che sono stati affidati in modo temporaneo a loro; su case utilizzate direttamente dalle persone assicurate; case di proprietà delle persone assicurate ma affittate a terzi con contratti di affitto che durano più di 30 giorni. Non sono MAI coperte le spese: per compensi dell'avvocato per la querela a cui non fa seguito il rinvio a giudizio dell'altra parte in sede penale e dell'avvocato domiciliatario, se non nominato da ARAG; per l'indennità di trasferta; per un pignoramento oltre i 2 tentativi per ogni sinistro; dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria; per imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese previste nel "Testo Unico in materia di spese di giustizia"; per multe, ammende e sanzioni in denaro; pagate a favore delle parti civili costituite contro la persona assicurata nei procedimenti penali; non concordate con ARAG; per ogni duplicazione di onorari, nel caso ci sia un avvocato domiciliatario; chieste e ottenute dalla controparte; sostenute in caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza, se le persone assicurate non hanno commissionato i lavori di ristrutturazione o manutenzione di case che utilizzano direttamente; sostenute per la fase stragiudiziale, se non è gestita da ARAG; sostenute per gli accordi economici tra la persona assicurata e l'avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento di periti o di consulenti tecnici scelti dalla persona assicurata, se non autorizzate prima da ARAG. FRANCHIGIE e SCOPERTI, si elencano i casi in cui una parte del danno NON viene indennizzata. Ospiti - Responsabilità Civile. Franchigia di € 250 per ogni sinistro. Ospiti - Tutela legale. Se si tratta di impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della salute e della sicurezza, la garanzia si attiva solo se l'importo da pagare è superiore a € 250.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto può essere adatto a clienti che vogliono proteggere la propria casa, incluso il suo contenuto (ad esempio in caso di furto), e il proprio patrimonio (ad esempio in caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile) con una polizza modulare e flessibile, suddivisa in sezioni e ambiti sottoscrivibili anche separatamente.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27,5%.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Se tra la persona assicurata, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia ci sono disaccordi relativi alla natura o alle conseguenze del sinistro, è possibile chiedere che la relativa decisione venga presa da tre periti nominati uno per parte e il terzo scelto insieme. - Per la sola garanzia Ospiti - Tutela Legale, in caso di disaccordo con ARAG in merito all'interpretazione e/o alla gestione del sinistro, è possibile ricorrere all'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
REGIME FISCALE	

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al premio versato è applicata l'imposta del 22,25%, tranne che per le garanzie per tutela legale a cui è applicata l'aliquota del 21,25% e per le garanzie di assistenza a cui è applicata l'aliquota del 10%. Inoltre, i premi versati a favore della garanzia Immobili - Terremoto e alluvione della sezione Casa, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Alla data di redazione del presente documento la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% della quota del premio che ha ad oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari ad uso abitativo, versato nell'anno solare. La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'imposta sulle successioni.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il contraente (o la persona assicurata quando non coincidono) è stato in precedenza affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni, nel caso in cui la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link https://www.mediolanumassicurazioni.it/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il contraente che prima della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato in precedenza affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia il prima possibile alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è trascorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o della persona assicurata ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.